

**LEGGE REGIONALE N. 5 DEL 04-03-2005
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA**

**Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle
cittadine e dei cittadini stranieri immigrati.**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE FRIULI-
VENEZIA GIULIA
N. 10
del 9 marzo 2005
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
N. 7 del 9-03-2005

*IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato,*

*IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:*

CAPO I

Finalita' e destinatari

ARTICOLO 1

(Finalita' e principi)

1. Nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana e in armonia con

la Costituzione, i principi e le convenzioni di diritto internazionale, la

normativa comunitaria e statale, la Regione riconosce alle cittadine e ai

cittadini stranieri immigrati, come individuati dall'articolo 2, comma 1,

condizioni di uguaglianza con le cittadine e i cittadini italiani, attivandosi per

rimuovere gli ostacoli che ne impediscono la piena realizzazione.

2. Le politiche della Regione sono finalizzate a:

- a) eliminare ogni forma di discriminazione;
- b) garantire l'accoglienza e l'effettiva integrazione sociale delle cittadine e cittadini stranieri immigrati nel territorio regionale;
- c) garantire pari opportunita' di accesso ai servizi;
- d) promuovere la partecipazione alla vita pubblica locale;
- e) favorire il reciproco riconoscimento e la valorizzazione delle identita' culturali, religiose e linguistiche;
- f) garantire forme di tutela dei diritti con riferimento a particolari situazioni di vulnerabilita';
- g) assicurare pari valore e condizioni al genere femminile, nonche' garanzie di tutela ai minori.

3. Con la presente legge la Regione concorre, nell'ambito delle proprie

competenze, all'attuazione in particolare dei principi espressi:

- a) dall'articolo 10 della Costituzione;
- b) dalla Convenzione di Ginevra relativa allo status di rifugiato, ratificata con la legge 24 luglio 1954, n. 722 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951);
- c) dalla Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, ratificata con la legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989);
- d) dalla Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, adottata dal Consiglio d'Europa e

ratificata con la legge 8

marzo 1994, n. 203 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla

partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a

Strasburgo il 5 febbraio 1992, limitatamente ai capitoli A e B);

e) dalla Dichiarazione e dal Programma d'azione adottati a Pechino dalla IV

Conferenza mondiale sulle donne, recepiti dalla direttiva del Presidente del

Consiglio dei ministri del 27 marzo 1997 (Azioni volte a promuovere

l'attribuzione di poteri e responsabilita' alle donne, a riconoscere e garantire

liberta' di scelte e qualita' sociale a donne e uomini);

f) dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre

2000;

g) dalla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, ratificata

con la legge 20 marzo 2003, n. 77 (Ratifica ed esecuzione della

Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo

il 25 gennaio 1996);

h) dalla Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della

Commissione su immigrazione, integrazione e occupazione, del 15 gennaio

2004.

4. Le Province e i Comuni promuovono e attuano gli interventi di

competenza per rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno

riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti alle cittadine e ai

cittadini stranieri immigrati nel territorio dello Stato, con particolare riguardo

a quelli inerenti alle politiche abitative e del lavoro,
alla valorizzazione e

tutela della diversita' linguistica, all'integrazione
sociale, nonche' alla

partecipazione alla vita pubblica locale.

ARTICOLO 2

(Destinatari e definizioni)

1. Sono destinatari della presente legge le cittadine e i
cittadini di Stati non

appartenenti all'Unione europea, gli apolidi, i
richiedenti asilo e i rifugiati,

presenti sul territorio regionale. Detti destinatari sono
di seguito indicati

come cittadine e cittadini stranieri immigrati.

2. Gli interventi regionali sono attuati in conformita'
al decreto legislativo 25

luglio 1998, n. 286, e successive modifiche (Testo unico
delle disposizioni

concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello

straniero). In conformita' ai principi di cui
all'articolo 1, comma 2, del

medesimo decreto legislativo, gli interventi regionali
sono estesi alle figlie e

ai figli nati in Italia dei destinatari della presente
legge e ai cittadini

dell'Unione europea, laddove non siano gia' destinatari
di benefici piu'

favorevoli.

CAPO II

Assetto istituzionale e programmazione regionale

ARTICOLO 3

(Funzioni della Regione)

1. La Regione svolge funzioni di regolazione e programmazione, anche

tenendo conto delle specificità territoriali, nonché funzioni di monitoraggio,

controllo e valutazione degli interventi di cui alla presente legge.

2. La Regione promuove forme di coordinamento tra i soggetti che operano

sul territorio regionale in attuazione della presente legge.

3. Ai sensi del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514 (Norme di

attuazione dello statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia recanti

delega di funzioni amministrative alla regione in materia di collocamento e

avviamento al lavoro) e dell'articolo 22, comma 16, del decreto legislativo

286/1998, la Regione provvede all'esercizio delle funzioni amministrative in

materia di lavoro.

ARTICOLO 4

(Rappresentanza e partecipazione a livello locale)

1. Le Province e i Comuni, al fine di promuovere l'effettiva partecipazione

delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati, adottano misure a livello

istituzionale per costituire organi consultivi di rappresentanza dei medesimi,

garantendo l'utilizzo degli strumenti di consultazione non elettivi.

ARTICOLO 5

(Piano regionale integrato per l'immigrazione)

1. Il Piano regionale integrato per l'immigrazione, di seguito denominato

Piano regionale, definisce gli indirizzi e gli interventi idonei a perseguire gli

obiettivi dell'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri

immigrati nei settori oggetto della presente legge.

2. Il Piano regionale e' approvato dalla Giunta regionale, su proposta

dell'Assessore regionale competente in materia di immigrazione, di concerto

con gli altri Assessori regionali competenti nei settori oggetto della presente

legge, ha validita' triennale e viene aggiornato annualmente. Il Piano

regionale e' approvato previo parere della competente Commissione

consiliare, che si esprime entro sessanta giorni dalla data di ricezione della

relativa richiesta. Decorso tale termine si prescinde dal parere.

3. Il Piano regionale e' predisposto e aggiornato, in armonia con il piano

strategico regionale, dalla direzione centrale competente in materia di

immigrazione in collaborazione con le altre direzioni centrali interessate,

tenuto conto delle proposte formulate dalla Consulta regionale per

l'immigrazione di cui all'articolo 8 e dall'Assemblea delle autonomie locali,

dei rapporti dell'Osservatorio sull'immigrazione di cui all'articolo 7 e della

valutazione triennale delle azioni attuate in precedenza prevista dall'articolo

6.

4. Il Piano regionale orienta la programmazione regionale nei singoli settori

e costituisce riferimento per la definizione degli obiettivi e delle strategie

degli Enti locali.

5. Partecipano all'attuazione del Piano regionale gli Enti locali, il sistema

scolastico regionale, gli enti del servizio sanitario regionale, gli ambiti

socio-assistenziali, le aziende pubbliche per i servizi alla persona, gli enti di

patronato e tutela sindacale, le associazioni dei lavoratori e dei datori di

lavoro. All'attuazione del Piano regionale contribuiscono altresì

associazioni, fondazioni, enti e organismi senza fini di lucro, organizzazioni

di volontariato, enti riconosciuti delle confessioni religiose, iscritti all'Albo

regionale delle associazioni e degli enti per l'immigrazione di cui all'articolo

10.

6. Il Piano regionale e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ARTICOLO 6

(Clausola valutativa)

1. L'efficacia delle azioni realizzate in attuazione della presente legge sono

oggetto di valutazione triennale da parte dell'Amministrazione regionale.

2. In particolare gli interventi sono valutati, mediante analisi costi benefici,

sotto il profilo finanziario, economico, culturale, sanitario, socio-assistenziale

e formativo, al fine di verificare gli effetti derivanti dalla loro attuazione nei

confronti delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati nel territorio

regionale, in relazione a fenomeni di discriminazione e sfruttamento,

all'accesso ai servizi e agli alloggi, all'inserimento lavorativo, ai rapporti tra

le diverse comunita', all'informazione e partecipazione alla vita pubblica

locale. La valutazione attiene altresì alla verifica dell'efficacia delle azioni

finalizzate al processo di integrazione linguistica e culturale nelle comunita'

di accoglimento.

3. La valutazione triennale e' presentata alla competente Commissione

consiliare e costituisce riferimento per l'aggiornamento del Piano regionale.

ARTICOLO 7

(Osservatorio sull'immigrazione)

1. E' istituito, presso la direzione centrale competente in materia di

immigrazione, l'Osservatorio sull'immigrazione, di seguito denominato

Osservatorio, avente a oggetto il monitoraggio e l'analisi dell'attuazione

delle politiche in materia di immigrazione realizzate sul territorio regionale,

anche ai fini della valutazione di cui all'articolo 6. La direzione centrale

competente in materia di immigrazione svolge l'attività di Osservatorio

sull'immigrazione in coordinamento con le altre iniziative di osservatorio

promosse dalla Regione alle quali partecipa.

2. Nell'ambito dell'Osservatorio sono raccolti ed elaborati dati e informazioni

al fine della valutazione dell'efficacia degli interventi attuati in materia di

immigrazione, nonché dati e informazioni sulle situazioni di

discriminazione, sulla presenza delle cittadine e dei cittadini stranieri

immigrati, al fine dell'analisi dell'evoluzione del fenomeno migratorio sul

territorio regionale.

3. Per lo svolgimento delle attività dell'Osservatorio, l'Amministrazione

regionale è autorizzata ad avvalersi di collaborazioni con Università degli

studi, istituti di ricerca e altri soggetti pubblici e privati aventi specifiche

competenze ed esperienze in materia di immigrazione.

4. Gli Enti locali forniscono periodicamente tutte le informazioni relative allo

svolgimento delle proprie competenze, nonché ai diversi aspetti del

fenomeno migratorio sul proprio territorio. Collaborano altresì

all'Osservatorio le direzioni centrali per quanto attiene agli interventi di

competenza in materia di immigrazione.

5. I risultati dell'attività di Osservatorio

costituiscono oggetto di un rapporto

periodico pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e diffuso con

strumenti telematici.

ARTICOLO 8

(Consulta regionale per l'immigrazione)

1. E' istituita la Consulta regionale per l'immigrazione, di seguito

denominata Consulta.

2. La Consulta svolge funzioni di proposta in materia di integrazione sociale

delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati. In particolare:

a) formula proposte propedeutiche alla stesura del Piano regionale ed

esprime su di esso parere;

b) esprime parere sulle iniziative di settore afferenti alle aree tematiche che

interessano l'immigrazione e proposte di intervento;

c) formula proposte per lo svolgimento di studi e approfondimenti

sull'immigrazione, sulle condizioni di vita e di lavoro delle cittadine e dei

cittadini stranieri immigrati e delle loro famiglie che risiedono nella regione,

anche tenendo conto della prospettiva di genere, per promuovere iniziative

tendenti alla tutela e alla difesa dei loro diritti e interessi;

d) collabora all'Osservatorio, anche attraverso approfondimenti e sessioni

tematiche sul fenomeno migratorio;

e) formula alla Regione proposte di intervento presso il Parlamento e il

Governo per l'adozione di opportuni provvedimenti per la

tutela dei

destinatari della presente legge e delle loro famiglie;

f) esprime parere sui provvedimenti in materia di immigrazione e di

condizione giuridica dello straniero di particolare importanza sottoposti

all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni

e le Province autonome di Trento e Bolzano o della Conferenza unificata di

cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione

ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano

ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle

regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città' ed

autonomie locali).

ARTICOLO 9

(Composizione e funzionamento)

1. La Consulta e' costituita con decreto del Presidente della Regione, previa

deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale

competente in materia di immigrazione. Ha sede presso la direzione

centrale competente in materia di immigrazione, rimane in carica per la

durata della legislatura ed e' composta da:

a) l'Assessore regionale competente in materia di immigrazione, con

funzioni di presidente;

b) il direttore centrale competente in materia di immigrazione o suo

delegato;

c) un esperto nominato dall'Assessore regionale competente in materia di

immigrazione;

d) due rappresentanti per ogni provincia delle cittadine e dei cittadini

stranieri immigrati designati congiuntamente dalle associazioni degli

immigrati iscritte alla seconda sezione dell'Albo regionale delle associazioni

e degli enti per l'immigrazione di cui all'articolo 10;

e) quattro rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni e

dagli enti che svolgono attività particolarmente significative nel settore

dell'immigrazione sul territorio regionale iscritti alla prima sezione dell'Albo

regionale delle associazioni e degli enti per l'immigrazione di cui all'articolo

10;

f) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali

maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti sul territorio

regionale;

g) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle organizzazioni dei

datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti

sul territorio regionale;

h) un rappresentante designato dall'Unione regionale delle Camere di

commercio, industria, artigianato e agricoltura;

i) un rappresentante dei Comuni e uno delle Province, designati

dall'Assemblea delle autonomie locali;

2. Per ciascuno dei componenti di cui al comma 1, lettere

da d) a i), e'

nominato un membro supplente per i casi di assenza o decadenza.

3. La Consulta elegge un vice Presidente tra i componenti previsti al comma

1, lettera d).

4. Il Presidente puo' invitare alle sedute, senza diritto di voto, rappresentanti

degli Enti locali, di amministrazioni ed enti interessati alle problematiche del

settore, dirigenti regionali ed esperti, il Difensore civico, il Tutore dei minori,

nonche' rappresentanti delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo e

dell'Ufficio scolastico regionale.

5. La Consulta si riunisce almeno due volte all'anno e ogni volta che il

Presidente lo ritenga necessario o entro venti giorni dalla presentazione di

una richiesta motivata di un terzo dei componenti e puo' essere articolata in

sotto commissioni per aree tematiche.

6. Le riunioni della Consulta sono valide con la presenza della maggioranza

dei suoi componenti. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della

maggioranza dei presenti.

7. La partecipazione alle riunioni e' gratuita. Ai componenti della Consulta

che non siano dipendenti pubblici e che risiedano in Comuni diversi da

quello in cui si svolgono i lavori della Consulta e' riconosciuto il trattamento

di missione previsto per i dipendenti regionali.

8. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale

nominato dal direttore centrale.

ARTICOLO 10

(Albo regionale delle associazioni e degli enti per l'immigrazione)

1. La Regione riconosce la funzione sociale e culturale svolta nell'ambito

dell'immigrazione da associazioni ed enti.

2. E' istituito l'Albo regionale delle associazioni e degli enti per

l'immigrazione, di seguito denominato Albo regionale, presso la direzione

centrale competente in materia di immigrazione.

3. Nell'Albo regionale sono iscritte le associazioni e gli enti di cui all'articolo

5, comma 5, che hanno una sede permanente nel territorio regionale e

operano localmente con continuita' a favore degli immigrati stessi da

almeno un anno. L'Albo regionale e' suddiviso in due sezioni:

a) nella prima sezione sono inserite le associazioni e gli enti iscritti al

registro di cui all'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 286/1998,

aventi sede nel territorio regionale, e le associazioni e gli enti costituiti a

livello regionale che svolgano attivita' particolarmente significative nel

settore dell'immigrazione;

b) nella seconda sezione sono inserite le associazioni

degli immigrati iscritte

al registro di cui all'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 286/1998,

aventi sede nel territorio regionale, e quelle costituite a livello regionale, i cui

organismi dirigenti siano composti da oltre il sessanta per cento da cittadine

e cittadini stranieri immigrati.

4. L'iscrizione all'Albo regionale e' condizione necessaria per la

stipulazione di convenzioni con la Regione e per l'accesso agli incentivi

previsti dalla presente legge.

5. L'iscrizione all'Albo regionale e la cancellazione sono disposte

dall'Assessore regionale competente in materia di immigrazione.

ARTICOLO 11

(Attuazione integrata degli interventi)

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono attuati di regola nell'ambito

del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, con le modalita'

specifiche per gli stessi previste.

ARTICOLO 12

(Conferenza regionale sull'immigrazione)

1. La Giunta regionale, con cadenza almeno triennale, indice la Conferenza

regionale sull'immigrazione, quale momento di partecipazione e di

confronto propositivo con le istituzioni e gli organismi operanti nel settore,

secondo modalita' di volta in volta da essa determinate.

CAPO III

Discriminazione e protezione sociale

ARTICOLO 13

(Misure contro la discriminazione)

1. La Regione promuove e sostiene azioni di monitoraggio, assistenza e

tutela legale per le vittime di ogni forma di discriminazione diretta e indiretta,

nonche' per le vittime delle situazioni di violenza o di grave sfruttamento,

anche in ambito lavorativo, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo

286/1998.

2. Le azioni di cui al comma 1 sono promosse in attuazione degli articoli 43

e 44 del decreto legislativo 286/1998, e in conformita' al decreto legislativo 9

luglio 2003, n. 215 (Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di

trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine

etnica) e al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216 (Attuazione della

direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione e

di condizioni di lavoro) e sono attuate in collaborazione con gli Enti locali, le

associazioni e gli enti di cui all'articolo 10.

3. Le azioni di cui al comma 1 sono realizzate,

garantendo iniziative per

agevolare l'effettiva possibilità di esercizio dei diritti di difesa e tutela legale,

dai servizi territoriali e dalle associazioni ed enti iscritti all'Albo regionale e a

esse concorrono il Difensore civico e il Tutore dei minori.

4. Per la realizzazione delle azioni di cui al comma 1, l'Amministrazione

regionale è autorizzata a sostenere spese dirette, ovvero a concorrere

mediante l'erogazione di finanziamenti ai progetti di Enti locali, enti pubblici,

associazioni ed enti iscritti all'Albo regionale.

5. Nell'accesso ai servizi delle pubbliche amministrazioni, alle scuole, alle

strutture socio-assistenziali non sono consentite limitazioni all'espressione

delle specifiche identità culturali e religiose diverse da quelle

espresse dalla legislazione statale vigente.

ARTICOLO 14

(Programmi di protezione a favore di richiedenti asilo e rifugiati)

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, concorre alla tutela del

diritto d'asilo promuovendo interventi specifici per l'accoglienza, consulenza

legale e integrazione sociale dei richiedenti asilo, rifugiati, vittime e

beneficiari di forme di protezione per motivi umanitari presenti sul territorio

regionale, con particolare attenzione alle situazioni maggiormente

vulnerabili quali minori, donne, vittime di tortura.

2. Gli interventi regionali sono prioritariamente mirati al supporto di interventi

territoriali di protezione per richiedenti asilo e rifugiati posti in essere dai

Comuni, anche in attuazione di programmi finanziati dallo Stato o

dall'Unione europea.

3. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere ad associazioni

ed enti iscritti all'Albo regionale finanziamenti per l'attuazione degli

interventi di cui al comma 1, nonche' a concedere finanziamenti, anche

integrativi, ai Comuni a sostegno degli interventi di cui al comma 2.

ARTICOLO 15

(Misure straordinarie di accoglienza in occasione di eventi eccezionali)

1. Qualora si verificano flussi migratori di eccezionale intensita' in

occasione di disastri naturali, conflitti interni o internazionali, o altri eventi di

particolare gravita' in Paesi non appartenenti all'Unione europea, per

esigenze umanitarie, la Giunta regionale puo' predisporre un piano

straordinario di interventi, anche in deroga alla programmazione ordinaria di

cui alla presente legge.

2. Il piano straordinario di cui al comma 1 e' finalizzato alla prima

accoglienza di stranieri immigrati destinatari di misure di protezione

temporanea, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di

cui all'articolo 20 del decreto legislativo 286/1998.

ARTICOLO 16

(Interventi per i minori stranieri non accompagnati)

1. Al fine di assicurare forme efficaci di tutela dei minori stranieri non

accompagnati, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere

finanziamenti a Enti locali, enti pubblici, nonche' ad associazioni ed enti

iscritti all'Albo regionale per interventi mirati di accoglienza e tutela a favore

dei minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio regionale.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono volti ad assicurare livelli adeguati di

accoglienza, protezione e inserimento sociale dei minori accolti in

programmi di assistenza.

3. Al fine di sostenere la conclusione dei percorsi di integrazione, gli

interventi avviati durante la minore eta' ai sensi dei commi 1 e 2 possono

proseguire successivamente al raggiungimento della maggiore eta'.

ARTICOLO 17

(Programmi di protezione sociale)

1. L'Amministrazione regionale concede incentivi ai Comuni, a enti pubblici,

ad associazioni ed enti iscritti all'Albo regionale per la realizzazione di

progetti per interventi di protezione, assistenza, integrazione sociale e

supporto al rientro volontario e reinserimento nei Paesi di origine, rivolti a

persone vittime di situazioni di violenza o di grave sfruttamento, anche in

ambito lavorativo, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 286/1998.

ARTICOLO 18

(Sostegno alle misure alternative della pena)

1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a sostenere progetti specifici

che favoriscano l'applicazione degli istituti previsti dall'ordinamento in

alternativa o in sostituzione della pena detentiva e gli interventi di

reinserimento sociale, realizzati da Comuni e da associazioni ed enti iscritti

all'Albo regionale.

2. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1 e' data prioritari' ai progetti di

protezione e inserimento sociale di minori e soggetti infraventunenni.

ARTICOLO 19

(Iniziative di rientro e reinserimento nei Paesi di origine)

1. L'Amministrazione regionale, anche nell'ambito di programmi nazionali,

comunitari o internazionali, sostiene e attua progetti e interventi di sostegno

al rientro volontario e al reinserimento di cittadine e cittadini stranieri

immigrati presenti sul territorio regionale.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a

sostenere spese dirette, ovvero a concorrere mediante l'erogazione di

finanziamenti ai progetti di associazioni ed enti iscritti all'Albo regionale.

CAPO IV

Interventi di settore

ARTICOLO 20

(Politiche abitative)

1. La Regione favorisce l'acquisizione della prima casa in proprieta' e

l'accesso alle locazioni a uso abitativo per le cittadine e i cittadini stranieri

immigrati a parita' di condizioni con gli altri cittadini, ai sensi della normativa

regionale di settore, in conformita' all'articolo 40 del decreto legislativo

286/1998 e successive modifiche.

2. Nell'attuazione delle politiche abitative, le Aziende territoriali per l'edilizia

residenziale (ATER), le Province e i Comuni ricercano la massima

integrazione tra gli inquilini di nazionalita' italiana e straniera. La disciplina

della presente norma e' demandata ai regolamenti di settore, attuativi della

legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in

materia di edilizia residenziale pubblica).

3. Con accordo di programma, la Regione, le Province e i Comuni

disciplinano la realizzazione di programmi integrati finalizzati a soddisfare

esigenze abitative correlate ad azioni di inserimento lavorativo e di

formazione. Tali programmi sono inseriti nel Piano regionale.

4. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere contributi, sino

alla misura massima del novanta per cento della spesa ammissibile, ai

Comuni, alle ATER e alle associazioni ed enti iscritti all'Albo regionale per la

costruzione, acquisto, riqualificazione, arredamento e gestione di strutture

dedicate all'ospitalita' temporanea di cittadine e cittadini stranieri immigrati.

In deroga all'articolo 32, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n.

7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di

diritto di accesso), gli immobili oggetto di finanziamenti sono soggetti a

vincolo di destinazione decennale. In conformita' all'articolo 40 del decreto

legislativo 286/1998 e successive modifiche, con regolamento regionale

sono definiti i requisiti gestionali e strutturali delle strutture dedicate

all'ospitalita' temporanea di cittadine e cittadini stranieri immigrati. Tali

strutture sono destinate anche a garantire l'alloggio a quanti necessitano di

soccorso e assistenza o siano in condizioni di disagio.

5. La Regione promuove, attraverso la concessione di contributi ai Comuni,

l'attivazione e lo svolgimento di servizi di agenzia

sociale per la casa,

nell'ambito della rete dei servizi socio-assistenziali del territorio, finalizzati a

favorire l'accesso all'alloggio da parte di cittadine e cittadini italiani e

stranieri che siano in condizioni di disagio.

6. Ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 5, viene data

priorita' ai Comuni convenzionati con associazioni ed enti iscritti all'Albo

regionale.

ARTICOLO 21

(Servizi territoriali)

1. I Comuni, anche in forma associata, e le Province organizzano nell'ambito

delle proprie competenze, direttamente o tramite le associazioni e gli enti

iscritti all'Albo regionale, i servizi territoriali che provvedono:

a) all'erogazione di attivita' di informazione sui diritti, doveri e opportunita'

verso i destinatari della presente legge;

b) alla promozione di attivita' di sensibilizzazione sui temi del dialogo

interculturale;

c) alla realizzazione di interventi di assistenza e di prima accoglienza per

coloro che versano in situazioni di bisogno, anche in relazione a richieste di

ricongiungimento familiare;

d) alla erogazione di servizi di mediazione linguistico-culturale;

e) all'organizzazione di attivita' di assistenza e tutela legale e alla

segnalazione delle situazioni di discriminazione di cui

all'articolo 13;

f) allo svolgimento degli adempimenti istruttori relativi alle istanze di richiesta

e rinnovo di permesso di soggiorno e di carta di soggiorno, di richiesta di

nullaosta al ricongiungimento familiare, in accordo con le competenti

strutture del Ministero dell'interno.

2. I Comuni sede di case circondariali svolgono i servizi di cui al comma 1

nei confronti degli immigrati detenuti direttamente o tramite le associazioni e

gli enti iscritti all'Albo regionale.

3. La Regione sostiene l'attivazione e gestione dei servizi territoriali

attraverso appositi incentivi.

4. Qualora i Comuni e le Province non attivino i servizi di cui ai commi 1 e 2,

l'Amministrazione regionale sostiene i medesimi interventi attuati da

associazioni ed enti iscritti all'Albo regionale.

ARTICOLO 22

(Interventi di politica sociale)

1. Sono garantiti alle cittadine e ai cittadini stranieri immigrati gli interventi di

politica sociale previsti dalla normativa vigente in condizioni di parità con gli

altri cittadini.

2. L'Amministrazione regionale, al fine di favorire l'integrazione sociale,

concede incentivi ai soggetti attuatori delle politiche

sociali per progetti di

supporto all'accesso ai servizi sociali da parte dei destinatari della presente

legge.

ARTICOLO 23

(Assistenza sanitaria)

1. Sono garantiti alle cittadine e ai cittadini stranieri immigrati presenti sul

territorio regionale i servizi sanitari previsti dalla normativa e dai piani

regionali vigenti in condizioni di parità di trattamento e piena uguaglianza di

diritti e doveri rispetto alle cittadine e ai cittadini italiani, in attuazione degli

articoli 34 e 35 del decreto legislativo 286/1998.

2. Alle cittadine e ai cittadini stranieri immigrati presenti sul territorio

regionale, non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno,

sono assicurate, nei presidi pubblici e accreditati di ogni azienda sanitaria,

le cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque essenziali,

ancorché continuative, per malattia e infortunio e sono estesi i programmi di

medicina preventiva e di riabilitazione postinfortunistica, gli interventi di

riduzione e prevenzione del danno rispetto ai comportamenti a rischio,

nonché i programmi di tutela della salute mentale.

3. Sono, in particolare, garantiti:

a) la tutela della gravidanza e della maternità, compreso l'accesso ai

consultori familiari, a parità di condizioni con le

cittadine italiane;

b) la tutela della salute del minore;

c) le vaccinazioni previste dai piani sanitari;

d) gli interventi di profilassi internazionale;

e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive.

4. L'Amministrazione regionale promuove tutte le misure organizzative

finalizzate a rendere concretamente fruibili in ogni ente del servizio sanitario

regionale tutte le prestazioni previste per le cittadine e i cittadini stranieri

immigrati non iscritti al servizio sanitario regionale.

5. Presso la direzione centrale competente in materia di salute e protezione

sociale e' costituito l'Osservatorio regionale per la salute dei migranti, quale

gruppo di lavoro tecnico, composto da operatori designati da ciascun ente

del servizio sanitario regionale e da ciascun ambito socio-assistenziale. Allo

stesso possono partecipare rappresentanti di associazioni ed enti che

collaborano alle iniziative in campo socio-sanitario.

6. L'Osservatorio regionale per la salute dei migranti svolge il compito di

fornire elementi informativi utili a una efficace programmazione degli

interventi socio-sanitari e assistenziali a favore dei destinatari della presente

legge. In particolare svolge attivita' finalizzate a:

a) monitorare la situazione sanitaria e sociale, in riferimento alla

popolazione immigrata, nonche' gli interventi attuati dagli enti del servizio

sanitario regionale e dagli ambiti socio-assistenziali,
al fine della diffusione

omogenea delle prassi piu' efficaci;

b) attuare progetti e interventi di informazione e
sensibilizzazione sui temi

della salute e della sicurezza sociale, nonche' di
formazione degli operatori

a un approccio multiculturale e pluridisciplinare,
tenendo anche in

considerazione la specificita' di genere;

c) coordinare progetti specifici di tutela e promozione
della salute e della

sicurezza sociale, con particolare riferimento alle
situazioni vulnerabili, alle

violenze sulle donne e sui minori e alle problematiche
emergenti.

7. L'Osservatorio regionale per la salute dei migranti
concorre alle attivita'

svolte ai sensi dell'articolo 7 e fornisce elementi per
la stesura del Piano

regionale.

8. In ogni ente del servizio sanitario regionale e
comunque presso i

principali servizi socio-sanitari e ospedalieri sono
organizzati servizi di

mediazione culturale, con particolare attenzione al
genere.

9. Ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo
286/1998,

l'Amministrazione regionale finanzia gli enti del
servizio sanitario regionale

autorizzati a erogare prestazioni di alta
specializzazione a favore di cittadine

e cittadini stranieri immigrati, con particolare riguardo
ai minori, provenienti

da Paesi nei quali non esistono o non sono accessibili
competenze medico

specialistiche per il trattamento di specifiche patologie, in assenza di accordi

di reciprocità relativi all'assistenza sanitaria. Il direttore centrale competente

in materia di salute e protezione sociale, in conformità ai parametri definiti

dalla Giunta regionale, autorizza i ricoveri.

10. Alla copertura dei maggiori oneri sostenuti dagli enti del servizio

sanitario regionale si provvede annualmente in sede di legge finanziaria

mediante apposito finanziamento.

ARTICOLO 24

(Istruzione ed educazione interculturale)

1. Sono garantiti ai minori stranieri immigrati presenti sul territorio regionale

pari condizioni di accesso ai servizi per l'infanzia e ai servizi scolastici. Sono

altresì garantiti alle cittadine e ai cittadini stranieri immigrati gli interventi in

materia di diritto allo studio e sono altresì favorite relazioni positive tra le

comunità scolastiche e le famiglie immigrate.

2. Le azioni poste in essere al fine dell'attuazione dei principi di cui al

comma 1 sono specificamente finalizzate alla promozione e tutela dei diritti

dei minori stranieri presenti sul territorio regionale, al fine di contrastare

qualsiasi forma di discriminazione.

3. In attuazione dei principi di cui all'articolo 38 del decreto legislativo

286/1998, le comunità scolastiche accolgono le differenze linguistiche e

culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco e dello

scambio tra le culture; a tale fine promuovono e favoriscono iniziative volte

all'accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d'origine e alla

realizzazione di attività interculturali comuni.

4. L'insegnamento e l'apprendimento della lingua italiana nonché della

storia e delle culture locali rappresentano un passaggio essenziale per la

facilitazione del processo di integrazione nella comunità di accoglienza. A

tal fine si promuovono iniziative volte a migliorare il processo di integrazione

e formazione alla cittadinanza.

5. Nel quadro della programmazione territoriale degli interventi, la Regione,

gli Enti locali e le istituzioni scolastiche concorrono alla realizzazione di

azioni finalizzate all'educazione interculturale, al superamento delle iniziali

difficoltà linguistiche e formative, nonché a contrastare l'abbandono e la

dispersione scolastica.

6. L'Amministrazione regionale concede incentivi alle istituzioni scolastiche

statali e paritarie e agli Enti locali per la realizzazione di interventi

concernenti:

a) la formazione alla cittadinanza e l'apprendimento della lingua italiana;

b) l'attività di mediazione linguistica e culturale;

c) la sperimentazione e la diffusione di buone pratiche

di educazione

interculturale;

d) la costruzione di reti di scuole che promuovano l'integrazione culturale

formativa;

e) la promozione del tempo pieno e prolungato, nonché di progetti di

integrazione con il territorio;

f) la creazione e l'ampliamento di biblioteche scolastiche interculturali,

comprensivi testi plurilingui.

7. Gli incentivi di cui al comma 6 sono estesi ai servizi rivolti alla prima

infanzia.

8. Ai fini di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale concede incentivi

per interventi di formazione riguardanti l'educazione interculturale di

dirigenti, docenti e personale non docente, nonché per corsi di formazione

di docenti per l'insegnamento della lingua italiana come lingua seconda.

9. L'Amministrazione regionale promuove interventi di formazione degli

adulti volti a favorire l'alfabetizzazione e il perfezionamento della lingua

italiana per adulti, nonché iniziative volte a favorire il conseguimento di titoli

di studio, anche mediante percorsi integrativi degli studi sostenuti nei Paesi

di provenienza.

10. In materia di istruzione universitaria, alle cittadine e ai cittadini stranieri

immigrati è assicurata parità di trattamento rispetto

ai cittadini italiani negli

interventi e misure previsti in favore degli studenti universitari.

11. La Regione, al fine del coordinamento degli interventi di cui al presente

articolo, promuove specifici protocolli interistituzionali, in particolare con

l'Ufficio scolastico regionale e le Università' degli studi della regione.

ARTICOLO 25

(Formazione)

1. Le cittadine e i cittadini stranieri immigrati hanno diritto alla formazione

professionale in condizioni di parità' con gli altri cittadini.

2. La Regione favorisce tutte le forme di informazione, orientamento,

tirocinio, formazione e formazione continua, finalizzate all'acquisizione delle

necessarie competenze e professionalità', nonché' corsi di formazione per

l'organizzazione delle attività' svolte dalle associazioni ed enti iscritti all'Albo

regionale.

3. La Regione favorisce e promuove le attività' formative che tengano conto

del livello formativo e delle esperienze lavorative acquisite rispetto alle

attività' lavorative di inserimento e al livello formativo da acquisire, nonché'

quelle che prevedano una formazione mirata alla conoscenza sulla

legislazione in materia di sicurezza sul posto di lavoro e di assistenza

sanitaria, realizzate in collaborazione con enti e istituti previdenziali,

assistenziali, sanitari, di vigilanza, associazioni sindacali dei lavoratori e dei

datori di lavoro.

4. La Regione promuove e sostiene percorsi formativi e di riqualificazione

per l'acquisizione delle specifiche competenze professionali necessarie ai

fini dell'inserimento nel mondo del lavoro attuati dagli enti di formazione

accreditati presso la Regione e dalle istituzioni scolastiche, anche in

coordinamento tra Enti locali, associazioni sindacali dei lavoratori e dei

datori di lavoro, associazioni ed enti iscritti all'Albo regionale.

5. Nell'ambito della normativa statale in materia, l'Amministrazione

regionale stabilisce criteri e modalita' di validazione di progetti relativi

all'ingresso di lavoratrici e lavoratori stranieri che prevedano programmi di

formazione professionale e linguistica da effettuarsi nei Paesi di origine,

coerenti in particolare con i fabbisogni espressi dal mercato del lavoro

regionale. L'Amministrazione regionale, altresì, promuove e sostiene

progetti che prevedano corsi di formazione linguistica e professionale

finalizzata a inserimenti lavorativi, definiti con il concorso delle parti sociali e

delle pubbliche amministrazioni.

6. E' istituito l'Elenco regionale dei mediatori culturali, presso la direzione

centrale competente in materia immigrazione. L'iscrizione all'Elenco e'

subordinata al possesso di specifica professionalita' in materia di

mediazione culturale, attestata a seguito della frequenza di corsi di

formazione specifici, ovvero conseguita mediante esperienze formative e

lavorative.

7. Con regolamento regionale, proposto di concerto dall'Assessore

regionale competente in materia di immigrazione e dagli Assessori regionali

competenti in materia di formazione professionale e protezione sociale,

sono stabiliti:

a) le modalita' e i criteri per lo svolgimento dei corsi di formazione di cui al

comma 6;

b) i criteri di valutazione delle esperienze formative e lavorative acquisite, ai

fini dell'iscrizione all'Elenco;

c) gli obblighi di aggiornamento periodico, ai fini del mantenimento

dell'iscrizione;

d) le modalita' e i criteri per l'iscrizione e la cancellazione dall'Elenco.

8. L'Amministrazione regionale finanzia i corsi di cui al comma 6, nonche'

corsi periodici di formazione e di aggiornamento in materia di immigrazione

per gli operatori regionali, provinciali, comunali, del servizio sanitario

regionale, del servizio scolastico, degli enti pubblici, delle associazioni ed

enti per l'immigrazione.

ARTICOLO 26

(Inserimento lavorativo e sostegno ad attivita' autonome e imprenditoriali)

1. Le cittadine e i cittadini stranieri immigrati hanno diritto a condizioni di pari

opportunita' nell'inserimento lavorativo e al sostegno ad attivita' autonome,

anche in forma imprenditoriale e cooperativa.

2. Le Province, ai sensi dell'articolo 2 bis della legge regionale 14 gennaio

1998, n. 1 (Norme in materia di politiche attive del lavoro, collocamento e

servizi all'impiego nonche' norme in materia di formazione professionale e

personale regionale), e successive modifiche, provvedono al rilascio dei

nulla osta e autorizzazioni previsti dagli articoli 22, 24 e 27 del decreto

legislativo 286/1998 e successive modifiche, nonche' agli altri adempimenti

previsti dalla legge in materia di lavoro.

3. Al fine di realizzare efficacemente le azioni previste dall'articolo 27,

comma 1, lettera i), del decreto legislativo 286/1998, le Province si

avvalgono della collaborazione delle organizzazioni sindacali

maggiormente rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori

di lavoro.

4. La Giunta regionale fissa i criteri per la determinazione del fabbisogno di

lavoratori stranieri sul territorio regionale, anche in funzione

dell'assegnazione delle quote di ingresso da parte dello Stato.

5. La Regione stipula convenzioni con le associazioni sindacali

maggiormente rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori

di lavoro, con gli enti di patronato e con gli Enti locali dirette ad assicurare

idonee condizioni di lavoro e di accoglienza dei lavoratori, compresi gli

stagionali, con particolare riferimento alla prevenzione degli infortuni sul

lavoro e alla realizzazione di reti di sportelli e iniziative volti all'informazione,

tutela e sostegno ai lavoratori immigrati.

6. La Regione promuove iniziative per favorire la mobilita' dei lavoratori

frontalieri e di quelli provenienti da Stati dell'Europa orientale, anche al fine

di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso, dando attuazione ad

accordi internazionali ovvero proponendo al Governo la stipulazione di

nuovi accordi con i suddetti Stati o loro Regioni.

7. Ai sensi dell'articolo 21, comma 4 ter, del decreto legislativo 286/1998 e

successive modifiche, la Regione trasmette alla Presidenza del Consiglio

dei ministri, entro il 30 novembre di ogni anno, il rapporto sulla presenza e

sulla condizione degli immigrati extracomunitari sul territorio regionale,

contenente le indicazioni previsionali relative ai flussi sostenibili nel triennio

successivo in rapporto alla capacita' di assorbimento del tessuto sociale e

produttivo.

8. Le Province individuano i Centri per l'impiego presso i quali istituire

servizi di mediazione culturale per i destinatari della presente legge, tramite

mediatori culturali iscritti all'Elenco di cui all'articolo 25, comma 6, e in

possesso della specializzazione in materia di lavoro.

ARTICOLO 27

(Accesso al pubblico impiego)

1. In conformita' ai principi di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto

legislativo 286/1998, e' riconosciuto alle cittadine e ai cittadini stranieri

immigrati, legalmente soggiornanti, il diritto di partecipare a concorsi per

l'accesso al pubblico impiego, indetti nell'ambito dell'ordinamento

regionale, che per esplicita previsione normativa non siano riservati in via

esclusiva a cittadini italiani.

ARTICOLO 28

(Interventi di integrazione e comunicazione interculturale)

1. La Regione promuove l'integrazione e lo sviluppo di relazioni interculturali

e concede agli Enti locali e alle associazioni ed enti iscritti all'Albo regionale

contributi per la realizzazione dei seguenti interventi:

a) uso di spazi pubblici in via continuativa od occasionale per iniziative di

incontro o quali sedi di centri interculturali;

b) gestione di centri di aggregazione;

c) iniziative di informazione pubblica sui temi connessi all'immigrazione, che

favoriscano una corretta conoscenza delle cause del fenomeno migratorio e

il migliore sviluppo delle relazioni interculturali e del dialogo interreligioso

tra la comunità locale e le cittadine e cittadini stranieri immigrati;

d) iniziative finalizzate alla valorizzazione delle diverse culture;

e) utilizzo di adeguati strumenti di comunicazione plurilingue, anche

realizzati per via telematica.

2. La Regione sostiene la realizzazione di interventi di mediazione

socio-culturale.

ARTICOLO 29

(Cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale scientifico)

1. La Regione promuove, nell'ambito degli interventi in favore del diritto allo

studio universitario, programmi di sostegno degli studenti e dei ricercatori

stranieri immigrati operanti nelle Università degli studi e negli istituti di

ricerca regionali; promuove altresì progetti in favore di docenti e tecnici

stranieri immigrati presso le Università degli studi e i poli tecnologici e

scientifici regionali ai fini della loro permanenza.

2. La Regione favorisce accordi interuniversitari volti al riconoscimento dei

titoli di studio conseguiti all'estero.

3. Dopo il comma 7 dell'articolo 2 della legge regionale 30 ottobre 2000, n.

19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di

cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale), è aggiunto il

seguito:

<<7 bis. La Regione sostiene la realizzazione di programmi e progetti che

abbiano tra i soggetti attuatori associazioni di cittadine e cittadini stranieri

immigrati.>>.

CAPO V

Norme finali e transitorie

ARTICOLO 30

(Regolamenti)

1. Con regolamento regionale è data attuazione agli articoli 10, 25, 26 e

sono definiti i criteri e le modalità di erogazione degli incentivi previsti dalla

presente legge.

2. I regolamenti di cui al comma 1 sono approvati previo parere della

competente Commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni dalla

data di ricezione della relativa richiesta.

ARTICOLO 31

(Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 24/2004)

1. L'articolo 4 della legge regionale 25 ottobre 2004, n. 24 (Interventi per la

qualificazione e il sostegno dell'attività di assistenza familiare), è sostituito

dal seguente:

<<Art. 4

(Selezione di personale nei Paesi esteri)

1. La Regione realizza azioni finalizzate all'inserimento lavorativo in ambito

regionale di lavoratori stranieri da impiegare nell'assistenza familiare ai

sensi dell'articolo 23 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 5.>>.

ARTICOLO 32

(Modifica all'articolo 9 della legge regionale 7/2002)

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7

(Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali

all'estero e rimpatriati), le parole: <<, di cui all'articolo 18 della legge

regionale 10 settembre 1990, n. 46,>> sono soppresse.

ARTICOLO 33

(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione, sono iscritte all'Albo regionale le

associazioni e gli enti già iscritti all'albo di cui all'articolo 5 della legge

regionale 10 settembre 1990, n. 46 (Istituzione dell'Ente regionale per i

problemi dei migranti).

2. Il regolamento che disciplina l'Albo regionale e' emanato entro venti

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La Consulta e' costituita entro novanta giorni dalla data di entrata in

vigore della presente legge.

ARTICOLO 34

(Pubblicazione)

1. Il testo della presente legge e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della

Regione preceduto da un sommario contenente il numero e la rubrica degli

articoli e delle partizioni interne.

ARTICOLO 35

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 21 (Assistenza agli immigrati extracomunitari) della legge

regionale 9 luglio 1990, n. 29 (Assestamento del bilancio ai sensi

dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al

bilancio per l'anno 1990 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992,

autorizzazione di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e

contabili);

b) la legge regionale 46/1990;

c) l'articolo 7 (Soppressione dell'ERMI) della legge regionale 26 aprile

1999, n. 11 (Disposizioni di semplificazione amministrativa per il

contenimento della spesa pubblica, connesse alla manovra finanziaria per

l'anno 1999 nonche' disposizioni in materia di finanziamenti ad Enti locali e

regionali ed ulteriori modifiche ed integrazioni a leggi regionali);

d) i commi da 54 a 59 dell'articolo 8 della legge regionale 22 febbraio 2000,

n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale

della Regione (Legge finanziaria 2000));

e) l'articolo 17 (Disposizioni in materia di immigrazione) della legge

regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla Legge finanziaria

2000);

f) il comma 26 dell'articolo 3, il comma 31 e i commi da 33 a 37 dell'articolo

8 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Disposizioni per la

formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge

finanziaria 2001));

g) i commi 23, 24 e 25 dell'articolo 13 della legge regionale 15 maggio

2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002);

h) i commi 46, 47, 48 e 49 dell'articolo 4 della legge regionale 29 gennaio

2003, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed

annuale della Regione (Legge finanziaria 2003)).

ARTICOLO 36

(Norme finanziarie)

1. Il finanziamento degli interventi della presente legge e' assicurato anche

mediante l'utilizzo di risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, ai

sensi dell'articolo 46 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per

la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge

finanziaria 2003)), nella misura indicata al comma 2.

2. Per il finanziamento degli interventi previsti, ai sensi delle specifiche

disposizioni di cui agli articoli 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 commi 4 e 5, 21, 22,

23 comma 8, 24, 25 e 28 in attuazione del Piano regionale integrato per

l'immigrazione di cui all'articolo 5, e' autorizzata la spesa complessiva di

7.386.633,06 euro a carico dell'unita' previsionale di base 8.5.300.2.958

che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale

per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, alla funzione obiettivo

8 - programma 8.5 - Rubrica n. 300 - spese di investimento - con la

denominazione <<Interventi di attuazione del Piano regionale integrato per

l'immigrazione>> con riferimento ai capitoli di nuova istituzione nel

documento tecnico allegato ai bilanci medesimi come di seguito indicato:

a) capitolo 4500 (2.1.232.3.08.07) - Rubrica n. 300 - Servizio n. 198 -

Politiche della pace, della solidarieta' e associazionismo - con la

denominazione <<Contributi a Enti locali, enti pubblici, associazioni ed enti

iscritti all'Albo regionale delle associazioni e degli

enti per l'immigrazione

per la realizzazione nell'ambito del Piano regionale integrato per

l'immigrazione di progetti di intervento a favore dei cittadini stranieri

immigrati - Fondi regionali>> per complessivi 5.419.110 euro, suddivisi in

ragione di 1.094.110 euro per l'anno 2005 e di 2.162.500 euro per ciascuno

degli anni 2006 e 2007;

b) capitolo 4505 (2.1.232.3.08.07) - Rubrica n. 300 - Servizio n. 198 -

Politiche della pace, della solidarieta' e associazionismo - con la

denominazione <<Contributi a Enti locali, enti pubblici, associazioni ed enti

iscritti all'Albo regionale delle associazioni e degli enti per l'immigrazione,

per la realizzazione nell'ambito del Piano regionale integrato per

l'immigrazione di progetti di intervento a favore dei cittadini stranieri

immigrati - Fondi statali>> per complessivi 1.967.523,06 euro, suddivisi in

ragione di 983.761,53 euro, per ciascuno degli anni 2006 e 2007.

3. Per le finalita' previste dagli articoli 6 e 7, nonche', limitatamente agli

interventi diretti della Regione, per le finalita' previste dagli articoli 13 e 19,

e' autorizzata la spesa complessiva di 180.000 euro, suddivisi in ragione di

40.000 euro per l'anno 2005 e di 70.000 euro per ciascuno degli anni 2006

e 2007, a carico dell'unita' previsionale di base 8.5.300.2.958 dello stato di

previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del

bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4501 (2.1.220.3.08.07)

di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla

Rubrica n. 300 - Servizio n. 198 - Politiche della pace, della solidarieta' e

associazionismo - con la denominazione <<Spese per interventi a supporto

delle politiche per l'immigrazione>>.

4. Agli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi da 2

a 4 si provvede mediante storno ovvero mediante prelevamento dei rispettivi

stanziamenti dalle unita' previsionali di base dello stato di previsione della

spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per

l'anno 2005 di seguito elencate, con riferimento ai capitoli del documento

tecnico allegato ai bilanci medesimi, a fianco di ciascuna indicati:

a) storno dall'unita' previsionale di base 8.5.300.2.938 - capitolo 4951 di

complessivi 1.967.523,06 euro, suddivisi in ragione di 983.761,53 euro per

ciascuno degli anni 2006 e 2007;

b) prelevamento di complessivi 5.599.110 euro, suddivisi in ragione di

1.134.110 euro per l'anno 2005 e di 2.232.500 euro per ciascuno degli anni

2006 e 2007, dall'apposito fondo globale iscritto sull'unita' previsionale di

base 53.6.250.2.9 - capitolo 9710 (partita n. 846 del prospetto D/2 allegato

al documento tecnico), il cui stanziamento e' conseguentemente ridotto di

pari importo.

5. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 9, comma 7, fanno carico

all'unita' previsionale di base 52.2.300.1.475 dello stato di previsione della

spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per

l'anno 2005, con riferimento al capitolo 9805 del documento tecnico allegato

ai bilanci medesimi.

6. Gli interventi di cui alla presente legge, gia' resi alla collettivita' regionale,

estesi in condizione di parita' ai cittadini immigrati, gravano sulle pertinenti

unita' previsionali di base e sui pertinenti capitoli del bilancio regionale.

Formula Finale:

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addi' 4 marzo 2005.